



REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E IL TRASFERIMENTO DELLE DELEGAZIONI

(APPROVATO CON DELIBERA PRESIDENZIALE N° 3/25)

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di affiliazione commerciale all'Automobile Club e la conseguente costituzione di delegazioni, conformandolo a principi di trasparenza, pubblicità ed integrità.

Le delegazioni, come previsto dal "Regolamento Interno della Federazione ACI", approvato dal Consiglio Generale dell'ACI del 15 ottobre 2009, rappresentano la rete principale dell'Ente per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale.

Esse prestano i servizi e svolgono le attività utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e, a tal fine, sono autorizzate ad utilizzare il marchio dell'ACI e dell'Automobile Club nel rispetto del "Regolamento per l'uso del marchio" dell'ACI.

Fermo restando che le attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pratiche automobilistiche, riscossione ed assistenza in materia di tasse automobilistiche, rinnovo patenti, ecc.) sono svolte dalle delegazioni in autonomia imprenditoriale ed organizzativa, sulla base della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, in forza di autorizzazione e sotto la vigilanza degli Enti ed Autorità preposte e che, pertanto, l'Automobile Club non detiene alcuna competenza o potere di vigilanza, autorizzazione e controllo sulla titolarità dell'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente nella qualità di "Delegazione", anche sulla base dell'art. 1, comma 4, legge 4 gennaio 1994, n. 11.

L'Automobile Club persegue l'obiettivo di assicurare la qualità nei servizi resi dalle proprie delegazioni ai soci ed ai cittadini esercitando potere di vigilanza e controllo

Al fine di assicurare la diffusione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ACI, costituiscono titoli preferenziali per l'affiliazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *Network Ready2Go* e lo svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il possesso dei titoli abilitativi secondo le disposizioni normative vigenti.

La costituzione di una delegazione tramite affiliazione commerciale e la sua localizzazione, in quanto afferenti al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club, sono rimessi comunque alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la richiesta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da altre delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcun diritto o pretesa per l'affiliazione.

Art. 1 Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della delegazione ha avvio con la presentazione di una istanza di affiliazione rivolta in forma libera mediante pec al Direttore dell'Automobile Club dal titolare dell'impresa di consulenza o, in caso di società, dal suo rappresentante legale.
2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per valutare l'idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità di garantire i livelli di servizio al pubblico, nonché di perseguire l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti all'ACI ed alla sua tradizione.
3. Costituiscono elementi necessari dell'istanza:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale del richiedente;
 - b) in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c) il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - d) la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - e) il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2.
4. In caso di autorizzazione alla affiliazione quale delegazione, l'istante, inteso come titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società di consulenza, è l'unico titolato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale.
5. Alla istanza devono essere allegati:
 - a) copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - b) copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - c) certificato di attribuzione di partita IVA.
 - d) copia del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti in capo al titolare e, in caso di Società, a soci ed amministratori o dichiarazione sostitutiva. Riservandosi l'AC di effettuare ulteriori verifiche;
 - e) copia della visura camerale aggiornata, in caso di persone giuridiche e curriculum vitae in caso di ditte individuali.
6. L'Automobile Club acquisisce l'istanza al protocollo dell'Ente e verifica la documentazione presentata.
7. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutti gli allegati previsti nel presente articolo siano stati prodotti all'Ente dall'istante.

Art. 2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della delegazione:

- a. lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla delegazione;
- b. il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la manifestazione della disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.
- c. lo svolgimento per un numero di anni pari o superiore a due (2) dell'attività di Agenzia Pratiche Auto, per la quale l'impresa si sia distinta sul territorio per la professionalità e serietà, anche tramite la testimonianza di referenze certificate

Art. 3 Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata ai sensi dell'art. 1, comma 7, l'Ente, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, svolge le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi quali, a titolo esemplificativo, le caratteristiche socio-economiche del territorio, le caratteristiche dei locali, la distanza rispetto ad altre delegazioni e le loro performance in materia associativa.
2. L'Ente può condurre colloqui con il richiedente per ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti e posti agli atti.

Art. 4 "Organi preposti"

1. Le valutazioni sull'apertura e, nei casi previsti, trasferimento delle delegazioni dell'Automobile Club sono rimesse al Consiglio Direttivo dell'AC;
2. Al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza, i componenti del Consiglio sono tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d'ufficio.

Art. 5 Valutazioni per l'apertura di nuove delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Il Consiglio Direttivo assume le sue valutazioni sulla base di una valutazione complessiva di opportunità, che tiene conto comunque, ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club di un nuovo punto di servizio, dei seguenti elementi:
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della delegazione e la loro collocazione geografica;
 - la distanza della sede richiesta da altre delegazioni limitrofe, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza, numero e qualità di soci prodotti);
 - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
2. In caso di pluralità di istanze afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio conduce una valutazione comparativa sulla base dei requisiti dei cui sopra, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

3. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dalla convenzione di affiliazione commerciale.
4. Il Consiglio Direttivo è competente a valutare le richieste di trasferimento di sede avanzate dalle delegazioni già costituite.
5. Il Consiglio Direttivo può individuare, autonomamente, zone in cui reputi opportuna la costituzione di una delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente attraverso avviso da pubblicare sul sito.

Art. 6 Linee guida generali, Distanza minima tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Ai fini della valutazione di apertura di una nuova Delegazione o di trasferimento, la nuova sede deve essere ordinariamente ubicata ad una distanza minima stradale, rispetto alla Delegazione più vicina, pari a:
 - 2,0 km nel caso in cui entrambe le delegazioni siano ubicate all'interno dello stesso Comune
 - 5,0 km nel caso in cui entrambe le delegazioni siano ubicate in comuni diversiFermo restando che tali indicazioni chilometriche possono essere derogate dal Consiglio secondo quanto previsto al punto due (2) dell'art. 6
2. La distanza minima può essere ridotta o estesa, a giudizio insindacabile del Consiglio, allorché il numero di abitanti, la conformazione stradale o altre caratteristiche morfologiche ne rendano opportuna la deroga.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso in cui la delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa
4. Ulteriori parametri che verranno presi in considerazione dal Consiglio per la valutazione dell'apertura di una Delegazione sono il numero di abitanti, parco auto circolante, patentati e penetrazione associativa. Inoltre, all'interno di uno stesso comune, il Consiglio valuterà non solo la distanza km, ma le zone e frazioni scoperte, per le quali si riterrà opportuno valutare l'apertura di una nuova delegazione, in maniera tale da mantenere la capillarità sul territorio ed il servizio per l'utenza

Art. 7 Valutazioni del Consiglio Direttivo per la chiusura di Delegazioni

1. Fatti salvi i motivi di risoluzione anticipata previsti dal contratto di affiliazione commerciale o la commissione di gravi irregolarità od illeciti, la cui valutazione è rimessa agli stessi Organi dell'Ente, il Consiglio è competente a deliberare la chiusura delle Delegazioni nei casi di:
 - ripetuta omissione della partecipazione della Delegazione alle sessioni formative previste per il personale dall'Automobile Club, anche sulla base dell'art. 10, comma 3 del Regolamento Interno della Federazione;
 - nel caso di rilevante scostamento dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base dell'art. 11, comma 3 e 4 del Regolamento Interno della Federazione;
 - in caso di mancato rispetto degli standard di servizio, quali l'interruzione o la ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o la presentazione all'Ente di reclami da parte degli utenti nei confronti della Delegazione.

Art. 8 Provvedimenti del Consiglio Direttivo

1. In esito all'esame delle istanze di affiliazione, il Consiglio Direttivo adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni è comunicato al richiedente.
3. In caso di accoglimento, l'istante è invitato a sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b) planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di delegazione;
 - c) in caso di Società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato di iscrizione alla CC.I.AA.
 - d) autocertificazione "antimafia".
4. All'atto della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale il delegato si impegna ad osservare il codice di comportamento ed il codice etico dell'Ente.
5. Il contratto di cui al comma 3 è il contratto-tipo di affiliazione commerciale in vigore al momento della sottoscrizione; esso si allinea alla scadenza dei contratti in essere e non può prevedere deroghe.
6. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 1, in quanto titolare dell'impresa individuale o rappresentante della Società così come indicata nell'istanza stessa.
7. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata e decade. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di assenza dei requisiti morali, che costituiscono causa di irricevibilità.

Art. 9 ACI Point

1. Le disposizioni del presente Regolamento non trovano applicazione ai casi di attivazione di "ACI Point", ossia punti abilitati alla sottoscrizione di tessere ACI ma non allo svolgimento di pratiche automobilistiche ai sensi della legge 264/1991 (quali, ad esempio, agenzie capo SARA Assicurazioni, centri di soccorso stradale, officine, esercizi commerciali, ecc).
2. L'attivazione di "ACI Point" è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club ed i singoli contratti sono sottoscritti dal Presidente o dal Direttore.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Luglio 2025
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura sono informati delle disposizioni del presente Regolamento al fine di integrare opportunamente la richiesta.
3. Le autorizzazioni disposte dal Consiglio alla data di entrata in vigore, cui non ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale entro 30 (trenta) giorni, sono annullate.